



# PROVINCIA DI SALERNO

## Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Approvato nella seduta del 27/07/2011

*FP CCN  
Salerno*

*UIS-FPL  
Pierluigi Pizzardi*

**Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo  
Area Comparto – Anno 2011 avvenuta con Deliberazione di G.P. n. 288 del 30 settembre 2011.**

*G*



**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO, PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2011 - 2014 E PER LE ANNUALITA' ECONOMICHE 2011 - 2012.**

Il giorno 26-10-2011, presso SALA GIUNTA in Salerno, a seguito di regolare convocazione di cui al Prot. n. 201100224019 del 17/10/2011, si è riunita la delegazione trattante costituita ai sensi dell'art. 4 c. 2 del CCNL 22.01.2004 per discutere il seguente O.d.G.:

- CCDI della Provincia

Per la delegazione di parte pubblica, istituita con deliberazione di G.P. n. 355 del 9/9/2009 e modificata, successivamente, con deliberazione di G.P. n. 187 del 7/6/2010, sono presenti:

MOSCATELLO Giovanni	Segretario Generale	<i>[Signature]</i>
FASOLINO Francesco	Staff presidenza	<i>[Signature]</i>
BELLINO Gerardo	Dirigente settore Gestione risorse umane	<i>[Signature]</i>
FRONDA Marina	Dirigente settore Finanziario	
FERRAIOLI Alfonso	Dirigente Affari Generali	

La delegazione sindacale è presente con i segretari delle OO.SS. territoriali:

SESSA ARTURO	CGIL F.P.	
BUONO MATTEO	CISL FPS	<i>[Signature]</i>
RUSSO GIUSEPPE	UIL FPL	<i>[Signature]</i>
DE MARCO ALFONSO	Di.C.C.A.P. Conf.Sal	
ZIRPOLI PATRIZIA	CISAL FIALP C.S.A.	

Per la R.S.U.

LAMBIASE ANTONIO	
RISI GIANFRANCO	
VITOLO SAVERIO	
ZITO ORNELLA	
NASTRI VINCENZO	
MORABITO MICHELE	
PIERRO GIOVANNI	
SESSA NICOLA	
BELLELLI ENRICO	<i>[Signature]</i>
DE ROSA ANTONIO	<i>[Signature]</i>
GALLO ANTONIO	<i>[Signature]</i>
MONACO FRANCESCO	
PETRAZZUOLO ADRIANO	
BARRELLA GIANLUIGI	
CARAMICO DOMENICO	
MANCINO ANTONIO	

Sottoscrivono l'allegato contratto collettivo decentrato integrativo - CCDI per il quadriennio normativo 2011 - 2014 e per le annualità economiche 2011 - 2012, CHE CONSTA DI 22 ARTICOLI e di 6 allegati e di 3 dichiarazioni a verbale.

*[Handwritten signatures and initials of the representatives]*



tempestivamente alle RSU ed alle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Tutti gli emolumenti accessori relativi al personale dipendente trovano capienza nel fondo. La valutazione della possibilità di incrementare il fondo, per le parti facoltative, nei limiti di quanto disposto in merito dal CCNL, compete all'Amministrazione, a seconda delle proprie disponibilità. Alla ripartizione delle risorse decentrate del salario accessorio partecipa il personale in servizio presso la Provincia, compreso quello in posizione di comando e di distacco con esclusione del personale assunto ai sensi degli articoli 90 e 110 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

4. Le risorse destinate alla produttività sono finalizzate a promuovere effettivi e significativi miglioramenti nei livelli di efficienza e di efficacia dell'ente e di qualità dei servizi offerti, mediante la realizzazione di piani di attività e di progetti strumentali basati su sistemi di programmazione e di controllo quali-quantitativo dei risultati.

5. La parte pubblica si riserva di valutare la possibilità di integrare il fondo 2011 in ragione delle assunzioni avvenute nel 2010.

## TITOLO II DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE

### ART. 4

#### Risorse destinate a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate



(art. 17, c. 2, lett. e, CCNL 1/4/99)

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate esclusivamente al personale, appartenente alle categorie B e C, che svolge la propria attività lavorativa in condizioni particolarmente disagiate. Esse, pertanto, non possono essere riconosciute a tutti i dipendenti di un profilo professionale, ma spettano solo ai dipendenti che svolgono prestazioni in cui è possibile riconoscere la presenza di effettive forme di disagio.

2. Sono considerate condizioni di disagio le seguenti attività:

- attività svolte in orario disagiato, intendendosi tale, quello che per esigenze organizzative e dell'utenza, non è uniformato agli orari svolti dalla generalità dei dipendenti e che non siano remunerati con l'istituto della turnazione;
- attività di carattere amministrativo o tecnico o contabile che richiedono l'uso necessario e prevalente di strumenti informatici, tali da caratterizzare prevalentemente il lavoro giornaliero;
- attività svolte prevalentemente all'esterno ed esposte ad ogni situazione climatica e/o con frequenti spostamenti sul territorio;
- attività organizzate in modo da non consentire al personale impiegato la possibilità di fruire della flessibilità in ingresso;
- attività di sportello che richiede contatto con il pubblico per attività di informazione e/o produzione di atti e documentazione con un particolare afflusso di utenti per periodi strettamente individuati, correlati a scadenze/adempimenti o simili;
- attività di centralino.

3. La corresponsione di tale indennità è dovuta per il solo periodo di effettiva esposizione al disagio. L'importo giornaliero è determinato in € 2,68 (5/7 giorni) e in € 2,254 (6/7 giorni) per





- la conduzione in modo diretto e continuo di mezzi e di veicoli per il trasporto di cose o persone ovvero adibiti a lavori di manutenzione stradale;
- la esposizione diretta e continua al contatto con catrami, bitumi, fuliggine, oli minerali, paraffina e loro composti derivati e residui nonché lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico;
- controllo e ispezione ambientale.

3. L'indennità di rischio è pari ad € 30,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria/giornaliera, pari ad € 1,37, si applica l'art. 10, comma 3 e 4, del CCNL 9/05/2006. L'indennità di rischio compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, al personale che svolge le prestazioni di cui al precedente comma.

4. Tale importo:

- a) è corrisposto mensilmente in funzione dei giorni di effettiva presenza in servizio, calcolati proporzionalmente rispetto ai giorni di servizio da prestare nel mese di riferimento;
- b) è, inoltre, proporzionalmente ridotto per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.

5. I dirigenti, ad inizio di ogni anno, individuano i lavoratori aventi diritto all'indennità, trasmettendo l'elenco nominativo al settore Gestione risorse umane e per conoscenza alle R.S.U. aziendali ovvero a comunicare eventuali modifiche.

#### ART. 7

##### Risorse destinate al pagamento dell'indennità di turno (art. 17, c. 2, lett. d, CCNL 1/4/99; art. 22 CCNL 14/09/2000)

1. Le risorse indicate dal presente articolo sono destinate al personale, appartenente alle categorie B, C e D, con esclusione dei titolari di posizione organizzativa, che svolge la propria prestazione lavorativa secondo una turnazione, stabilita dalla Provincia in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali. Per i titolari di posizione organizzativa, comunque, in base alle esigenze organizzative, l'orario di lavoro può essere distribuito per turni. I turni devono essere redatti con cadenza mensile, al fine di consentire ai dipendenti di poter organizzare la propria vita sociale.

2. L'istituto della turnazione è disciplinato dall'art. 22 del CCNL 14/09/2000.

3. I settori/servizi soggetti a turnazione sono così individuati:

- Settore Polizia provinciale;
- Servizio Autisti e Uscieri;
- Settore Musei e biblioteche (custodi);
- Settore Manutenzione strade.

4. L'indennità di turno non è cumulabile con l'indennità di disagio se erogata per lo stesso titolo. L'indennità di turno è determinata in base all'art. 22, comma 5, del CCNL 14/09/2000. Tale indennità è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.

5. La corresponsione degli importi relativi all'indennità di turnazione è effettuata mensilmente con determinazione del settore Gestione risorse umane, previa attestazione dei dirigenti interessati per il personale coinvolto.

#### ART. 8

##### Risorse destinate al pagamento dell'indennità di reperibilità (art. 17, c. 2, lett. d, CCNL 1/4/99; art. 23 CCNL 14/09/2000)

1. L'indennità di reperibilità, in applicazione della disciplina dell'art. 23 del CCNL 14.09.00 come integrata dall'art. 11 del CCNL del 5.10.2001, è:

- corrisposta in relazione alle esigenze di pronto intervento dell'ente non differibili e riferite a servizi essenziali;
- quantificata in € 10,32 lordi per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato (€ 20,65) in caso di reperibilità cadente, in giornata festiva anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato;
- non può essere superiore 6 periodi al mese per dipendente;
- se il servizio è frazionato, comunque non in misura non inferiore a quattro ore, è proporzionalmente ridotta in funzione della sua durata oraria con applicazione sull'importo così determinato di una maggiorazione del 10%;
- non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;
- La corresponsione degli importi relativi all'indennità di reperibilità è effettuata mensilmente con determinazione del settore Gestione risorse umane, previa attestazione dei dirigenti interessati per il personale coinvolto.
- il dipendente, di norma, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
- per quanto non previsto dal presente punto si rimanda alla disciplina contrattuale vigente.

2. I dirigenti dei settori interessati ad applicare l'istituto della reperibilità provvedono a redigere apposito calendario da inviare periodicamente e anticipatamente, prima dell'inizio di ogni mese, al Settore Gestione Risorse Umane ed al Settore Polizia Provinciale.

Per i titolari di posizione organizzativa, comunque, in base alle esigenze organizzativa, l'orario di lavoro può essere distribuito per turni.

3. I settori/servizi interessati sono i seguenti:


- Polizia provinciale: unità impegnate nei servizi di polizia stradale, ambientale, amministrativa e di ordine pubblico per un massimo di unità per turno giornaliero, secondo l'accordo vigente;
- Settore tecnico: unità inquadrare nei profili tecnici/amministrativi di esecutore di vigilanza stradale, collaboratore di vigilanza stradale, collaboratore tecnico, istruttore tecnico e istruttore specializzato, funzionario direttivo tecnico e funzionario coordinatore tecnico, impegnati nei servizi di viabilità stradale e interventi sul patrimonio edilizio e scolastico per un massimo di unità per turno giornaliero pari a n. 3 dipendenti, secondo quanto previsto dai piani di reperibilità disposti dai dirigenti;
- Personale addetto alla portineria (uscieri) per un massimo di unità per turno giornaliero pari a n. 2 dipendenti;
- Autisti per un massimo di unità per turno giornaliero pari a n. 2 dipendenti;
- Protezione civile per un massimo di unità per turno giornaliero pari a n. 1 dipendente.

4. La concreta scelta sarà effettuata dalla conferenza dei dirigenti interessati nel rispetto del tetto di spesa del 2010.

5. Lo straordinario, quantificato nel successivo art. 17, per interventi in reperibilità è liquidato con atto del settore Gestione risorse umane, preso atto dell'analitica relazione, a firma del dirigente, dei fatti e delle unità di personale coinvolte.

6. Per il corrente anno tale istituto è regolato secondo i precedenti accordi.

ART. 9



**Risorse destinate al pagamento dell'indennità di maneggio valori**  
(art. 17, c. 2, lett. d, CCNL 1/4/99; art. 36 CCNL 14/09/2000)

1. L'indennità di maneggio valori, in applicazione dell'art. 36 del CCNL del 14.9.2000, è corrisposta al personale che sia adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa mensili non inferiori a € 500,00 e risponda di tale maneggio.
2. L'indennità compete per le sole giornate in cui il dipendente risulti in servizio ed adibito ad uno dei servizi con le caratteristiche in precedenza specificate e viene liquidata dal settore Gestione risorse umane su certificazione del dirigente competente.
3. Gli importi dell'indennità variano da un minimo di € 0,52 giornaliera ed un massimo di € 1,55; tale indennità è graduata, a partire dall'anno 2011, in relazione all'importo medio annuo gestito:

IMPORTO MEDIO ANNUO		Indennità oraria giornaliera
Maneggio valori annuo fino	a € 10.000	€ 0,78
Maneggio valori annuo superiore	a € 10.000	€ 1,55

4. Le figure professionali individuate al maneggio dei valori sono, oltre all'Economo, gli agenti contabili nominati con provvedimento del dirigente presso cui il quale sono assegnati (ad es. addetti ai musei per servizi biglietteria, etc.).

**ART. 10**

**Risorse destinate al pagamento delle indennità di orario notturno, festivo e notturno - festivo**

(art. 17, c. 2, lett. d, CCNL 1/4/99; art. 24 CCNL 14/09/2000)


1. L'indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, è disciplinata dall'art. 24 del CCNL del 14.9.2000, ed è corrisposta al personale che svolge parte della prestazione dell'orario normale di lavoro in assenza di turnazione:
  - in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
  - in orario notturno e festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
2. L'indennità di cui al presente articolo è corrisposta con cadenza mensile e viene liquidata dal settore Gestione risorse umane su certificazione del dirigente competente.

**ART. 11**

**Risorse destinate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità**

(art. 17, c. 2, lett. f, CCNL 1/4/99; art. 7 CCNL 09/05/2006)

1. In applicazione dell'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL del 1.4.1999, come modificato dai successivi contratti nazionali di lavoro, al personale appartenente alla categoria D dell'Ente possono essere attribuite specifiche indennità, per l'esercizio di compiti comportanti specifiche responsabilità, a condizione che non sia titolare di posizione organizzativa (secondo la disciplina degli articoli da 8 a 10 del CCNL del 31.3.1999 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. L'Amministrazione provinciale, in virtù del modello organizzativo e delle scelte dei dirigenti, attribuisce un peso rilevante e strategico alla responsabilizzazione del personale in servizio, al fine di orientarne l'attività al raggiungimento degli obiettivi programmatici ed al perseguimento di sempre maggiori livelli di efficienza e di efficacia. La responsabilizzazione



del personale deve essere commisurata e graduata rispetto all'esperienza in una determinata posizione di lavoro e alle specifiche professionalità acquisite. A differenti livelli di responsabilizzazione, coerentemente a quanto previsto dalla contrattazione collettiva, devono corrispondere diversi livelli di incentivazione.

3. Per ogni dipendente l'indennità varia in ragione d'anno fino ad un massimo di € 2.500,00. La gradazione dello speciale compenso avverrà sulla base delle seguenti fattispecie di responsabilità che saranno affidate con apposito provvedimento del dirigente del settore di appartenenza al dipendente di categoria D:

**a) Responsabilità di servizio – 100% di € 2.500,00:** responsabilità connotata da un elevato grado di autonomia rispetto al responsabile di posizione organizzativa – P.O. che comporta, pertanto, la supervisione dei procedimenti e delle attività riconducibili all'ufficio e/o unità operative (anche ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i.). Tale responsabilità può comprendere attività sostitutive del personale P.O. (ad eccezione degli atti a rilevanza esterna) al solo fine di assicurare la continuità del servizio e nel solo caso di ferie o di impedimento temporaneo (permessi, missioni, etc.) qualora non ricorrono i presupposti per l'attribuzione delle mansioni superiori.

**b) Responsabilità di procedimenti complessi con sottoscrizione dell'atto conclusivo – 80% di € 2.500,00:** responsabilità connotata da un significativo grado di autonomia rispetto al responsabile di posizione organizzativa – P.O., pertanto, collegata ad attività e/o processi lavorativi rilevanti per i quali è richiesto particolare impegno professionale e competenze specialistiche che richiedono costante aggiornamento (ampio e articolato quadro normativo di riferimento, implicazioni e rapporti con altri soggetti sia interni che esterni alla struttura provinciale). Questa fattispecie è comprensiva delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i..

**c) Attività di staff considerata di particolare importanza – 60% di € 2.500,00:** responsabilità connotata da un significativo grado di autonomia, collegata ad attività e/o processi lavorativi in capo al Presidente, agli Assessori, al Segretario Generale, al Direttore Generale. Questa fattispecie è comprensiva delle funzioni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e s.m.i..

**d) Responsabilità di procedimenti operativi – 60% di € 2.500,00:** responsabilità collegata ad attività e/o processi lavorativi standardizzabili che non richiedono elaborazioni decisionali autonome. Tali responsabilità possono essere riferite alla gestione di singole fasi relative a procedimenti complessi di competenza del responsabile P.O. (sub-procedimenti), anche con attribuzione espressa di compiti compresi nell'elencazione di cui all'art. 6, lett. b) e d) della L. 241/90 e s.m.i. e comprendere attività di coordinamento di personale.

4. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di un'indennità per specifiche responsabilità pertanto, nel caso in cui ricorrano responsabilità diverse, al dipendente interessato è attribuita l'indennità di valore economico più elevato.

5. Gli importi annui sono proporzionalmente ridotti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato dal contratto di lavoro.

6. L'attribuzione dell'indennità è collegata all'effettivo svolgimento delle funzioni e dei compiti.

7. La corresponsione dell'indennità avviene mensilmente ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio in proporzione ai giorni di servizio prestato. Viene liquidata dal settore Gestione risorse umane su certificazione del dirigente competente.

ART. 12

### **Risorse destinate alla valorizzazione delle alte professionalità**

(art. 8, c. 1, lett. b) e c) e artt. 9,10,11 CCNL 31/3/99; art. 10 CCNL 22/01/2004; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi – Allegato Q)

1. Ai sensi dell'art. 10 del CCNL 22.01.2004 e nell'ambito della disciplina dell'art. 8, comma 1, lett. b) e c) del CCNL del 31/03/1999 e nel rispetto di quanto previsto dagli art. 9, 10 e 11 del medesimo CCNL, l'Ente valorizza le alte professionalità del personale della categoria "D". L'importo della retribuzione varia da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. La retribuzione di risultato può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione assegnata.
2. La disponibilità finanziaria per l'alta professionalità non può superare quanto previsto dal finanziamento di cui all'art. 32, comma 7, CCNL 22.01.2004.
3. Il sistema di individuazione e valutazione delle alte professionalità è disciplinato dall'apposito regolamento (allegato Q al regolamento degli Uffici e dei Servizi).

### **ART. 13**

#### **Utilizzo delle risorse per il finanziamento dell'indennità di comparto**

(art. 33 CCNL 22/01/2004)


1. Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto, secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22.01.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio, non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
2. Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
3. L'incremento stabile del fondo per l'indennità di comparto potrà avvenire solo qualora ricorrano le seguenti condizioni:
  - a) attivazione di nuovi servizi e riorganizzazione di quelli esistenti;
  - b) incremento della dotazione organica;
  - c) previsione nella programmazione triennale dei nuovi posti da ricoprire;
  - d) espletamento delle procedure concorsuali e assunzione del lavoratore.
4. L'eventuale incremento sarà determinato sulla base del valore medio del fondo per dipendente per ciascuna nuova assunzione, calcolato sulla base del valore del fondo stabile degli ultimi tre anni e suddiviso per il numero dei dipendenti.

### **ART. 14**

#### **Risorse destinate alla produttività del personale**

(art. 17, c. 2, lett. a, CCNL 1/4/99; art. 37 CCNL 22/01/2004; d.lgs. 150/2009; art. 40, c. 3 bis, d.lgs. 165/2001; Regolamento sulla performance dell'Ente)

1. Le risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale-produttività costituiscono la quota prevalente del fondo destinato a finanziare il trattamento economico accessorio da erogare ai dipendenti (art. 40, c. 3 bis, d.lgs. 165/2001). Le risorse sono finalizzate a compensare effettivi incrementi della produttività e





## ART. 17

### Finanziamento e disciplina del lavoro straordinario

(art. 14 CCNL 1/4/99; artt. 38 e 38 bis CCNL 14/09/2000; d.lgs. 66/2003)

1. La prestazione di lavoro straordinario è disposta sulla base delle effettive esigenze di servizio individuate dal Dirigente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoro straordinario deve essere utilizzato per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni di lavoro e non può essere effettuato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro.

2. All'obbligo della prestazione straordinaria dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento della stessa. A domanda del dipendente, il lavoro straordinario potrà essere recuperato, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, anche attraverso l'istituto della "banca delle ore", o mediante riposo compensativo.

3. Ai sensi dell'art. 38/bis del C.C.N.L. 14.9.2000 viene istituita la banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore, al fine di consentire la fruizione di permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate.

L'utilizzo dell'istituto avverrà secondo quanto disciplinato dal citato art. 38/bis del CCNL 14/09/2000.

Nel conto confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nei limiti complessivi della spesa annua stabilita. Le ore di lavoro straordinario poste in recupero debbono essere obbligatoriamente usufruite entro l'anno successivo a quello di maturazione. Sulle ore accantonate nella "banca" spetta la maggiorazione prevista all'art. 38 del C.C.N.L. 14.9.2000, da corrispondere nel mese successivo a quella della prestazione.

4. Fermo restando il termine indicato al comma precedente, il dipendente è tenuto a confermare, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'intenzione di recuperare il lavoro straordinario effettuato ovvero di optare per il pagamento dello stesso. In tal caso verrà liquidata la differenza tra la maggiorazione già percepita e la retribuzione oraria relativa al lavoro straordinario.

5. Il riparto delle ore di lavoro straordinario tra i diversi Settori viene effettuato ad inizio di ogni anno, con atto del Dirigente del settore Gestione risorse umane, previa conferenza dei dirigenti indetta dal suindicato Dirigente, tra i singoli settori/servizi in ragione degli obiettivi dell'Ente, in ragione proporzionale del numero del personale assegnato a ciascuna unità e della tipologia dei servizi che vengono erogati, con particolare riferimento a quei servizi che, per periodi strettamente individuati, sono assoggettati a scadenze/adempimenti o simili, detratta la quota destinata a far fronte allo straordinario della reperibilità.

6. L'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte del Dirigente del settore ove il dipendente presta la propria attività lavorativa. Tale autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- Specificazione dei motivi che richiedono l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario;
- Elenco nominativo del personale autorizzato;
- Periodo e durata delle prestazioni;
- Indicazione della disponibilità di fondi per il pagamento delle prestazioni.

Nei casi in cui, per l'improvviso e inaspettato verificarsi di situazioni, avvenimenti e fatti in periodi della giornata durante i quali i servizi e/o gli uffici non sono operanti, vi è l'oggettiva impossibilità della preventiva autorizzazione sopra citata, la prestazione lavorativa può essere autorizzata anche verbalmente dal Dirigente del settore ove il dipendente presta attività lavorativa, salvo sua regolarizzazione successiva.

7. Fermo restando il limite delle risorse assegnate a ciascun settore, ogni dipendente non potrà superare n. 180 ore annue di straordinario, sempreché non si superino i limiti periodici stabiliti dalla normativa vigente in materia.

8. Le prestazioni di lavoro straordinario devono essere liquidate con atto del Dirigente del settore Gestione risorse umane, sulla base dei provvedimenti autorizzativi sopra indicati, mediante apposita certificazione dei Dirigenti. Le certificazioni attestanti l'attività per prestazioni di lavoro straordinario, che non presentano copertura finanziaria sulle risorse del budget assegnate, ricadono nella responsabilità amministrativa e contabile dei Dirigenti.

9. Ogni settore interessato, prioritariamente, dovrà prevedere, nell'importo assegnato, la quota da destinare per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale adibito al servizio di pronta reperibilità.

10. Gli eventuali risparmi a consuntivo, confluiscono nelle risorse dell'art. 15 del CCNL 1/4/99.

11. Le parti concordano che, per il **personale adibito alla diretta assistenza agli organi istituzionali** dell'Ente (nel limite del 2% dei dipendenti in organico, compreso il personale autista addetto alla Presidenza), è possibile derogare al limite delle 180 ore (previsto dall'art. 14 del CCNL 1/4/1999) ai sensi dell'art. 38, c. 3, del CCNL 14.9.2000. Viene, pertanto, riconosciuta una quantità massima pari a:

- 250 ore annue per il personale, individuato con disposizione dirigenziale, con il profilo di: addetto alla segreteria del Presidente, addetto al cerimoniale del Presidente, messo notificatore, notificatore dell'Avvocatura, gonfaloniere, addetto agli organi consiliari e alla segreteria generale;
- 500 ore per gli autisti addetti alla Presidenza.

12. Per il personale con il profilo di autista non addetto alla Presidenza, in conformità alle disposizioni concernenti la durata massima dell'orario di lavoro e il lavoro straordinario, di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 66/2003 e all'art. 38, c. 3, del CCNL 14/9/2000, viene individuato il limite massimo annuo pari a 250 ore.

#### ART. 18

**Finanziamento e disciplina dello straordinario per calamità naturali**  
(art. 39 CCNL 14/09/2000; art. 40 CCNL 22/01/2004)

1. Il lavoro straordinario per calamità naturali è iscritto in bilancio annualmente per uno stanziamento che può essere oggetto di variazioni nel corso dell'esercizio.

#### DISPOSIZIONI FINALI

**ART. 19**  
**Norma di rinvio**

*[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including "FR COLLE", "ph 6", and "11".]*

1. Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
2. Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi, nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione.
3. Presso l'Ente è istituito il Comitato Unico di Garanzia denominato "CUG". Esso è paritetico. Il Comitato Unico di Garanzia svolge funzioni propositive, consultive e di verifica, al fine di assicurare pari opportunità di trattamento di genere delle Amministrazioni Pubbliche, la crescita del benessere organizzativo all'interno dell'Ente, pervenire e rimuovere situazioni di discriminazione di violenza sessuale, morale o psicologica tali da poter determinare condizioni di mobbing. Con successivo atto regolamentare ne sarà disciplinata la costituzione, il funzionamento e le attività.

#### ART. 20

##### Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione ed efficacia del C.C.D.I.

1. Il presente contratto collettivo decentrato integrativo si intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando, a seguito della convocazione dei soggetti costituenti la parte sindacale ai sensi dell'art. 10, comma 2 del CCNL del 1.4.1999 sia firmato:
  - a) per la parte sindacale dalla RSU e dai rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL, che hanno partecipato alla contrattazione decentrata.
  - b) dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta provinciale e previa l'acquisizione del prescritto controllo ex art. 4 del CCNL 22/01/2004.

#### ART. 21

##### Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale

1. Le risorse finalizzate all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale previste da specifiche disposizioni di legge sono indicate nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività in applicazione dell'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL dell'1.4.1999 e disciplinati dal presente contratto i criteri di corresponsione degli incentivi secondo il disposto dell'art. 4, comma 2, lett. h) dello stesso contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Di conseguenza, in applicazione delle specifiche disposizioni di legge di seguito riportate si prevede che:
  - a) le risorse destinate all'attuazione dell'art. 92 del d.lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni (incentivi e spese per la progettazione di opere pubbliche) sono stabilite annualmente, su relazione dei competenti dirigenti.
  - b) le risorse destinate a compensare l'attività di rilevazioni statistiche in favore dell'ISTAT sono stabilite annualmente.
3. Le risorse di cui al presente articolo non erogate perché non dovute, in deroga al disposto dell'art. 17, comma 5 del CCNL dell'1.4.1999, confermato dall'art. 31 del CCNL del 22.1.2004, sono considerate economie di bilancio.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, several initials in the center, and a signature on the right. A date stamp '12' is visible in the center.

4. Nel caso in cui l'applicazione di tali specifiche disposizioni comporti l'erogazione di importi superiori a quelli previsti dal presente articolo essi verranno debitamente integrati nel fondo di cui all'art. 3 attingendo le relative risorse dalle disponibilità di bilancio.

5. Le risorse previste per l'applicazione delle specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati di personale sono stabilite annualmente.

**ART. 22**

**Interpretazione autentica delle clausole controverse**

1. Dato atto che non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di legge e con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna Amministrazione, le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate (art. 40, comma 3 del D.lgs. 165/01).

2. Le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni di legge o di CCNL vigenti, sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.

3. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le parti s'incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata per iscritto da uno dei soggetti sottoscrittori, per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Letto, confermato e sottoscritto.

**LA DELEGAZIONE TRATTANTE**

La Delegazione Pubblica

R.S.U.

La Delegazione Sindacale

*[Handwritten signatures for La Delegazione Pubblica and R.S.U.]*

*[Handwritten signatures for La Delegazione Sindacale, including CGIL FP and UIL-FPL]*

*[Additional handwritten signatures]*

*[Additional handwritten signatures]*

*[Large handwritten signature on the right margin]*



Allegato 2.7/7/2011  
~~CCDI~~

DICHIARAZIONE A VERBALE

LA CISC FP, IN RIFERIMENTO

ALL'ART. 5 DEL CCDI, RITIENE  
CHE LO STESSO DEBBA CONFORMARSI

AL REGOLAMENTO VIGENTE, PER

CCI ESPRIME LA PROPRIA CONTRARIETA'

ALLA FORMULAZIONE DELL'ARTICOLATO

CHE PREVEDE LA FORFETTIZZAZIONE

DI DIVERSI COMPENSI SENZA TENERE


CONTO DELLA REALE PRESTAZIONE

EFFETTUATA.

CISC FP

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. MATTEO BUONO



La sottoscrizione del C.T.A. da parte  
della F.P. CGIL e dei suoi Rappresentanti  
RSU è da ritenersi <sup>come "rinnovo"</sup>  
conoscendo che nell'ambito giuridico/normativo  
sono state messe a disposizione di un  
recupero direttamente alle imprese "Banche"  
che sulla base del nuovo testo dell'art 65  
del. leg. 450/2010 e del Dec. leg. n° 122/2010 e  
disposizioni di legge Finanziaria che mirano  
a <sup>declassare</sup> ~~limitare~~ ~~centralizzare~~ ~~il~~ ~~caso~~ ~~di~~ ~~non~~  
sono ~~vol~~ ~~in~~ ~~modo~~ ~~che~~ ~~per~~ ~~altro~~ e  
effettive.

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

*Handwritten signature*

PROSPETTO  
ALLEGATO AL CCD.I  
DEL 27/7/2011  
(ART. 5)



**PROVINCIA DI SALERNO**  
**Settore Gestione Risorse Umane**  
Servizio Trattamento economico del personale  
[trattamentoeconomico@provincia.salerno.it](mailto:trattamentoeconomico@provincia.salerno.it)

**DETERMINAZIONE INDENNITA' ONNICOMPRESIVA PERSONALE AUTISTA**

**A) Autisti assegnati al Presidente**

	importo max mensile
Straordinario	493,00
Reperibilità	72,31
Produttività	102,01
Disagio	56,35
Rischio	30,00
<b>totale</b>	<b>753,67</b>

modalità di calcolo

reperibilità 5 feriali 1 festivo

straordinario aliquota media tra feriale- festiva o notturna  
calcolo effettuato su 400 ore

Produttività ultimo importo erogato cat. B € 1224,22

**B) Autisti**

	importo max mensile
Straordinario	238,00
Reperibilità	72,31
Produttività	102,01
Disagio	56,35
Rischio	30,00
<b>totale</b>	<b>498,67</b>

modalità di calcolo

reperibilità 5 feriali 1 festivo

straordinario aliquota media tra feriale- festiva o notturna  
calcolo effettuato su 200 ore

Produttività ultimo importo erogato cat. B € 1224,22

*Handwritten signature*

*Handwritten initials*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



Manuela Antonio  
*[Signature]*

ALLEGATO AL CCDF  
 27/7/2011  
*[Signature]*

PROVINCIA DI SALERNO  
 RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA  
 CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA 2011  
 C.C.N.L. 1.4.1999 ART.15 E C.C.N.L. 22.1.2004 ART.31

A) RISORSE DECENTRATE STABILI	ANNO 2010 CORRETTO	VARIAZIONI	ANNO 2011
CCNL 01/4/99 Art.15, c.1 lett.a,b,c,f,g,h,i,j,l	2.408.867,00		2.408.867,00
CCNL 01/4/1999 Art. 14, comma 4 Riduzione del 3% lavoro straordinario 1999	5.268,00		5.268,00
CCNL 5/10/2001, art 4, c. 1-incremento 1,1 % monte salari 1999	186.384,00		186.384,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 1-0,62% Monte Salari 2001			
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 2-0,50% Monte Salari 2001	227.494,00		227.494,00
CCNL 22/01/2004 art. 32 c. 7 -0,20% Monte Salari 2001	40.623,00		40.623,00
CCNL 22/01/2004 art. 29 c. 2 e dichiarazione congiunta n. 14- maggiore costo PEO	37.067,00		37.067,00
CCNL 11/04/08 art. 8 comma 2-incremento 0,60% monte salari 2005			
CCNL 22/01/2004 art. 33 c. 4,lett. a) -Indennità di Comparto carico bilancio	19.049,00		19.049,00
CCNL 5/10/2001, art 4, c. 2- Ria e assegni ad personam personale cessato	131.323,00		131.323,00
Integrazioni per incremento dotazione organica Art. 15 c. 5- ANNO 2004	129.814,00		129.814,00
CCNL 22/01/2004 art.34 co.4 importi fruiti per PEO dal personale cessato per qualsiasi causa	86.191,00		86.191,00
<b>TOTALE FONDO CONSOLIDATO ALL'1/1/2007</b>	<b>3.272.080,00</b>		<b>3.272.080,00</b>
CCNL 01/04/99 -ART.14 CO.4 Riduzione 3% dello straordinario	34.243,57		34.243,57
CCNL 5/10/2001 art.4 comma 2. risorse corrispondenti all'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam in godimento dal personale comunque cessato dal 1 gennaio 2000	130.187,55	50.657,88	180.845,43
CCNL 22/01/2004 art.32 co.7-incremento 0,20% monte salari 2001 per alte professionalità	40.000,00		40.000,00
CCNL 22/01/2004 art.34 co.4 importi fruiti per PEO dal personale cessato per qualsiasi causa	214.251,82	91.888,94	306.140,76
CCNL 22/01/2004 art.34 co.4 importi fruiti per PEO dal personale riclassificato nella categoria superiore per progressioni verticali anno 2010			200.893,23
CCNL 22/01/2004 art.34 co.4 importi fruiti per PEO dal personale riclassificato nella categoria superiore da A a B	89.900,00		89.900,00
CCNL 09/05/2006 - Art.4 co.1 incremento pari allo 0,5% del monte salari 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, a condizione che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	132.048,00		132.048,00
CCNL 11/04/2008 art.8 co.2 incremento corrispondente allo 0,6% del monte salari 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2008 a condizione che il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39% e che nel biennio 2006/2007 sia stato rispettato il patto di stabilità	180.962,63		180.962,63
<b>Risorse stabili già destinate a specifiche finalità:</b>			
art. 17, comma 2, lettera b), CCNL 1/4/1999 - fondo per incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche (P.E.O.) AL 31/12/2006	1.410.000,00		1.410.000,00
art. 17, comma 2, lettera b), CCNL 1/4/1999 - fondo per incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche (P.E.O.) all'interno della categoria, previa selezione ANNO 2009	322.000,00		322.000,00
art. 17, comma 2, lettera b), CCNL 1/4/1999 - fondo per incrementi retributivi collegati alle progressioni economiche (P.E.O.) all'interno della categoria, previa selezione come programmata con le OO.SS. ANNI 2010-2011	75.270,00		150.538,00
art. 17, comma 2, lettera c), CCNL 1/4/1999 - retribuzione di posizione e di risultato ai dipendenti inquadrati nella categoria D incaricati di P.O.	601.932,00		601.932,00

Servizio Trattamento Economico  
 Previdenziale e Quiescenza  
 Il Funzionario Responsabile  
 Dott.ssa Carla Santamaria

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

*[Handwritten signatures at the bottom of the page]*

art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004 - indennità di comparto limitatamente quote colonne 2 e 3 tab. D	361.038,00	- 18.813,24	342.224,76
art. 33, comma 4, CCNL 22/01/2004 - indennità di comparto limitatamente quote colonne 2 e 3 tab. D - NUOVE ASSUNZIONI			53.234,40
art. 32, comma 7, CCNL 22/01/2004- incremento 0,20% monte salari 2001 per alte professionalità	40.000,00		40.000,00
<b>Totale risorse stabili utilizzate</b>	<b>2.810.240,00</b>		<b>2.919.929,16</b>
<b>B) RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>			
CCNL 01/04/1999-art. 15 co. 1 lettera k) incentivo 2% al personale per progettazioni interne di cui all'art. 92 co 5 dlgs 163/2006 - incentivo al lordo degli oneri riflessi 23,8% ( 166.600,00) - € 700.000,00	650.000,00	*	700.000,00
CCNL 01/04/1999-art. 15 co. 1 lettera k) - risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni e di risultati del personale (Avvocatura)	50.000,00	*	50.000,00
CCNL 01/04/1999-art. 15 co. 1 lettera d) somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 l.n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza)	80.096,00		
CCNL 01/04/1999-art. 15 co. 2 - Integrazione in sede di contrattazione decentrata integrativa delle risorse fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari 1997 esclusa la quota dirigenza	195.138,00		195.138,00
CCNL 01/04/1999 art. 15 co. 5 Attivazione di nuovi servizi e/o miglioramento di quelli esistenti	300.000,00		
CCNL 01/04/1999 art. 17 - comma 5, somme non utilizzate nell'esercizio precedente anche afferenti la parte variabile anno 2009	239.615,75		
CCNL 01/04/1999 art. 17 - comma 5, somme non utilizzate nell'esercizio precedente anche afferenti la parte variabile anno 2010 importo massimo ai sensi l. 122/2010			166.079,70
<b>C) LAVORO STRAORDINARIO</b>			
CCNL 01/04/1999 art. 14 comma 1 risorse per la corresponsione di prestazioni di lavoro straordinario	148.549,00		148.549,00
*le somme sono al lordo degli oneri riflessi			

verifica superamento fondo anno 2010 l. 122/2010  
tot fondo al netto quote incentivo 2% compenso avvocatura  
prog. ambiente  
differenza

4.196.880,32

4.196.880,32

*[Handwritten signatures and notes on the right side of the page]*

*[Large handwritten signatures and notes at the bottom of the page]*

Servizio Trattamento Economico  
Previdenziale e Quiescenza  
Il Funzionario Responsabile  
Dott. SSA Carla Santamaria



## PROVINCIA DI SALERNO

Settore Gestione Risorse Umane

### Relazione sulla costituzione del Fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per l'anno 2011

Secondo quanto previsto dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22.1.2004, l'amministrazione deve procedere a quantificare annualmente le risorse decentrate che dallo stesso contratto sono suddivise in due categorie: risorse stabili e risorse variabili.

#### RISORSE STABILI

Si è proceduto a ricostruire il fondo salario accessorio dall'anno 2004 al 2006, riportando tutte le voci in dettaglio che compongono il fondo consolidato all'1/1/2007 con separata indicazione di tutte le risorse destinate alle PEO già in godimento.

A tale valore sono stati sommati tutti gli incrementi previsti dalle norme contrattuali vigenti. In particolare sono state determinate le risorse destinate alla RIA o ad eventuali assegni ad personam e alle PEO del personale cessato che vanno acquisite nuovamente alla parte stabile del fondo. Analoga determinazione è stata fatta per le PEO del personale interessato, nel corso dell'anno 2010, da Progressioni verticali.

Il totale delle risorse stabili di cui all'art. 31 comma 2 CCNL 22.01.2004 ammonta ad € 4.437.113,62

Dalla parte stabile del fondo va sottratto come previsto dalla dichiarazione congiunta n. 19 allegata al CCNL 22.1.2004, :

-art. 17 comma 2 lettera b) CCNL 1/4/99 l'importo delle progressioni economiche nelle categorie ( PEO in godimento al 31/12/2006 € 1.410.000,00 , PEO in godimento dal 2009 € 322.000,00 , PEO programmata con le OO.SS per gli anni 2010 e 2011 € 150.538,00)

-art.33 comma 4 CCNL 22/01/2004 , indennità di comparto ,limitatamente alle quote colonne 2 e 3 tab. D opportunamente decurtato delle cessazioni e aumentato per le nuove assunzioni, per € 395.459,16

-Posizioni organizzative comprensive di indennità di risultato per € 601.932,00

-art. 32 comma 7 CCNL 22/01/2004 – incremento 0.20% monte salari per alte professionalità per € 40.000,00

Le risorse stabili già utilizzate per le progressioni orizzontali (sia quelle prelevate dalle risorse decentrate sia quelle a carico dei bilanci degli enti secondo i CCNL del 5.10.2001 e del 22.1.2004,) o per costruire la indennità di comparto (per le sole quote prelevate dal gennaio 2003 e dal gennaio 2004), torneranno nella disponibilità delle specifiche risorse decentrate a seguito delle cessazioni dal servizio o delle progressioni verticali del personale che ne ha beneficiato, secondo le specifiche indicazioni degli artt. 33 e 34 del CCNL del 22.1.2004.

Servizio Trattamento Economico  
Previdenziale e Quiescenza  
Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa Caterina...

1/2  
Visto: Pesi

*Rebboni sulle costituzioni del Fondo 2/2  
per le contribuzioni collettive decentrate iniquitative  
per l'anno 2011*

Il totale delle risorse stabili già destinate a specifiche finalità è pari ad € 2.919.929,16 , quindi le risorse stabili disponibili sono pari ad € 1.517.184,46

**RISORSE VARIABILI**

Le risorse variabili ammontano ad € 1.111.217,70 e sono costituite dalla quota destinata a finanziare l'incentivazione per la realizzazione di opere pubbliche e per l'Avvocatura, unitamente all'importo delle somme non utilizzate nell'esercizio precedente.

Infine sono riportate le risorse destinate al lavoro straordinario.

In merito alla costituzione del fondo vanno riportate alcune osservazioni.

- Non si proceduto ad incrementare il fondo nella parte stabile , in relazione alle nuove assunzioni , in quanto trattasi di procedure volte a coprire posti vacanti presenti in organico e non posti di nuova istituzione ed inoltre perché nel corso del 2011 la previsione di spesa per il personale supera quella del 2010
- Le precedenti considerazioni valgono anche per la determinazione delle risorse da destinare all'indennità di comparto per i nuovi assunti , il cui importo è a totale carico del fondo non sussistendo l'ipotesi di posti di nuova istituzione con conseguenti incrementi della dotazione organica .
- Va inoltre ricordato che articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010, prevede che il fondo per le risorse decentrate degli anni 2011, 2012 e 2013 non possa superare l'ammontare dell'analogo fondo dell'anno 2010 e che lo stesso debba essere automaticamente e proporzionalmente ridotto in caso di diminuzione del numero dei dipendenti. Tutto ciò spinge verso l'individuazione di una quota standard ponderata da portare in sottrazione in ragione delle cessazioni che potrà essere operata in corso d'anno in termini di rateo da effettuarsi entro il 31 dicembre , in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del salario accessorio per il periodo di permanenza in servizio.
- In merito poi alle PEO che saranno attivate nel corso del 2011 per il personale che matura i 24 mesi di permanenza nella categoria inferiore nel corso del 2011 ,ovviamente esse comporteranno obbligatoriamente degli accantonamenti a valere sul Fondo e verranno attribuite al personale soltanto dal 2014, considerato che l'art.9 comma 1 del DL n. 78/2010 prevede che per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche dirigenti, non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio Le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.

Servizio Trattamento Economico  
Previdenziale e Quiescenza  
Il Funzionario Responsabile  
Dott.ssa *Catia Santamaria*

Visto: *[Signature]*



PROVINCIA DI SALERNO

settore finanziario

il dirigente

via Roma, 104 - pal. S. Agostino 84121 Salerno  
tel. 089614223 fax 089614343

Provincia di Salerno

Prot. PSA 201100197725 08/09/2011



Sett. FINANZIARIO

Al Collegio dei Revisori dei Conti

E p.c.

Al Dirigente Settore Gestione Risorse Umane  
All'Assessore al Bilancio

Sede

Salerno, 08/09/2011

Oggetto: Fondo di salario accessorio anno 2011 - Attestazione di copertura finanziaria

Letta la relazione sulla costituzione del fondo di salario accessorio per la contrattazione decentrata integrativa - anno 2011, a firma del responsabile del servizio Trattamento economico ed esaminato il fondo;

Come richiesto per le vie brevi dal Dirigente del Settore Gestione Risorse Umane;

Visto il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 36 del 15/04/2011 e verificati gli stanziamenti di bilancio previsti per le risorse variabili e per le risorse stabili

**Il Dirigente del Settore Finanziario**

**Attesta**

La copertura finanziaria, a valere sul bilancio dell'esercizio 2011, del fondo di salario accessorio.

Marina FRONDA  
Dirigente

**PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

**Oggetto: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alla distribuzione del fondo delle risorse decentrate anno 2011;**

L'anno 2011, il giorno 29 del mese di settembre alle ore 10,01 presso la sede dell'Ente Provincia alla Via Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori Ufficiali dei Conti al completo.

L'Ordine del Giorno della seduta prevede:

ESAME DELL'ACCORDO DECENTRATO RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2011.

Visto il verbale redatto in data 27.07.2011 dalla delegazione trattante e relativo alla distribuzione delle risorse decentrate per l'esercizio 2011, pervenuta a questo Collegio in data 22.08.2011 e la relazione illustrativa tecnico-finanziaria a cura del Responsabile dell'Area Finanziaria datata 08.09.2011 e pervenuta al Collegio in data 15.09.2011;

Richiamato l'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.1999, così come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, che demanda al Collegio dei revisori il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata e sulle modalità di costituzione del fondo incentivante la produttività.

Richiamato, altresì, il disposto di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Verificata la costituzione del fondo a firma del funzionario responsabile dott. Catia Santamaria;

Verificata la copertura della spesa nel bilancio di previsione 2011;

Rilevato che in ogni caso la costituzione del fondo non incide negativamente sulla riduzione dell'incidenza della spesa di personale sul totale della spesa corrente, ai sensi dell'art. 76 del D.L. 112/2008;

**CERTIFICA**

la compatibilità degli oneri contrattuali con i vincoli di bilancio (art. 48, comma 6, del D.Lgs. 165/2001) e la loro coerenza con i vincoli del CCNL (art. 40, comma 3, del D.Lgs. 165/2001).

Con la sottoscrizione l'Organo di controllo attesta la veridicità delle informazioni fornite e che:

- gli oneri della contrattazione integrativa sono stati previsti negli strumenti di programmazione dell'Ente (art. 40, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001);

Letto, confermato, sottoscritto.

Salerno 29/09/2011

II COLLEGIO

dott. Gennaro Esposito

dott. Umberto Amendola

dott. Nicola Marotta



## PROVINCIA DI SALERNO

### Verbale di deliberazione della Giunta Provinciale

Seduta n. 37.....  
Numero ordine del giorno.....

N. 288 del registro

**OGGETTO: Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo Area Comparto - Anno 2011.**

L'anno duemilaundici, il giorno TRENTA del mese di SETTEMBRE, alle ore 14,00 nella sala delle adunanze di Palazzo Sant'Agostino, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Provinciale. Sono presenti il Presidente della Provincia signor GIRIELLI Edmondo e gli Assessori signori:

- 1) FERRAZZANO Anna
- 2) IANNONE Antonio
- 3) FEOLA Marcello
- 4) SQUILLANTE Antonio
- 5) FASOLINO Antonio
- 6) MIANO Mario

Presenti
NO
NO

- 7) ARENA Salvatore
- 8) RUSSO Antonio Mauro
- 9) CARPENTIERI Nunzio
- 10) ANDRIA Generoso
- 11) CICCONE Romano
- 12) ODIERNA Sebastiano

Presenti

~~L'ASSESSORE ANZIANO ANTONIO IANNONE~~  
Assume la presidenza il ~~Presidente della Provincia, On.le dott. Edmondo Cirielli.~~

Partecipa il Segretario Generale della Provincia dottor Giovanni Moscatiello, che cura la verbalizzazione della seduta.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta.

L'Assessore di riferimento

In continuazione di seduta

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, trasmessa dalla Direzione Generale.

....., rubricata al n. .... del registro generale;

Sentita la relazione dell'Assessore di riferimento;

Ritenuto che la proposta è stata formulata in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi di governo;

Visti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal Dirigente del Settore/Servizio interessato e dal Dirigente del Settore finanziario;

A voti unanimi;

**DELIBERA**

Di approvare l'infrascritta proposta di deliberazione e, per l'effetto, dichiarata parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

**Premesso:**

- che con deliberazione di G.P. n. 151 del 24 maggio 2011 si autorizzava la delegazione di parte pubblica, per il personale non dirigente dell'Ente, all'avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali e le rappresentanze aziendali, al fine della stipulazione del nuovo contratto collettivo decentrato integrativo - CCDI;
- che con medesima deliberazione di G.P. n. 151 si procedeva all'individuazione delle linee di indirizzo e dei criteri a cui la delegazione di parte pubblica doveva attenersi nelle trattative finalizzate alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo;

**Atteso** che la Delegazione trattante di parte pubblica e le OO.SS. il 27 luglio 2011 hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo - CCDI, relativamente alla definizione degli istituti del salario accessorio, nonché alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, come risulta dal documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1);

**Evidenziato** che, in base alle attuali disposizioni normative, in particolare all'art. 5 del CCNL del 1/4/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22/1/2004, il contratto decentrato ha durata quadriennale e che, stante l'immediata efficacia stabilita all'art. 20 del CCDI medesimo, la disciplina dei singoli istituti del salario accessorio decorre a partire dalla suindicata data di sottoscrizione dell'accordo;

**Ritenuto** che le direttive impartite dalla Giunta sono state osservate, come si evidenzia nei seguenti punti:

- a) definizione e rideterminazione, insieme ai sindacati, dei vari istituti del salario accessorio (indennità di disagio e di rischio, turnazione, reperibilità,...) con conseguente individuazione delle attività oggettivamente espletate in condizioni di disagio/rischio e l'attribuzione, da parte dei singoli dirigenti, ai soli dipendenti che svolgono le suddette attività - **artt. 4 e 6 CCDI** - o con conseguente individuazione dei settori in cui vi è oggettiva necessità che categorie di dipendenti svolgano attività secondo piani di turnazione e/o piani di reperibilità - **artt. 7 e 8 CCDI**;
- b) rideterminazione dei criteri posti alla base dell'individuazione dei beneficiari e della misura dell'indennità, *c.d. specifica responsabilità*, prevista dall'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL del 1.4.1999 - **art. 11 CCDI**;
- c) attribuzione delle risorse destinate alla produttività del personale, alla retribuzione di posizione e di risultato e alla valorizzazione delle alte professionalità secondo modalità meritocratiche e nel rispetto dei criteri di misurazione e valutazione della performance e del sistema premiante, attraverso il conseguimento di risultati e obiettivi secondo i livelli di raggiungimento delle performance programmate e di adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi erogati dall'ente - **artt. 12, 14 e 15 CCDI**;
- d) attribuzione delle risorse assegnate a ciascun progetto, finalizzato all'attivazione e/o miglioramento quali-quantitativo dei servizi erogati, a seguito di verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo e alla verifica concreta e tangibile del percepimento del miglioramento da parte dell'utenza - **art. 16 CCDI** (per l'anno 2011 non sono previste risorse in bilancio);
- e) disciplina dell'istituto dello straordinario, con il riconoscimento della possibilità di svolgere lavoro straordinario, oltre le 180 ore pro-capite, al solo personale addetto agli organi istituzionali, nel rispetto dei vincoli previsti del 2% del personale in forza all'ente, attraverso prelievo delle rispettive somme dal fondo di cui all'art. 14 del CCNL 01.4.1999 - **artt. 17 e 18 CCDI**;

**Considerato** che nel CCDI viene rispettato l'indicazione che i trattamenti economici accessori siano erogati subordinatamente alle prestazioni effettivamente rese e siano quantificati nell'ottica del contenimento delle dinamiche di crescita della spesa destinata alla contrattazione integrativa, in ottemperanza alle disposizioni legislative di contenimento della spesa del personale;

**Vista** la relazione illustrativa tecnico finanziaria redatta dal dirigente del settore finanziario in data 8/09/2011;

**Richiamato** l'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, e s.m.i., contenente la disciplina del procedimento di stipulazione dei contratti collettivi nazionali ed integrativi, dei principi cui deve ispirarsi la contrattazione collettiva nonché delle materie oggetto di contrattazione;

**Richiamato**, altresì, l'art. 40 bis del d.lgs. n. 165/2001, coordinato con l'art. 4 del CCNL del 22/01/2004, che ha sostituito l'art. 5 del CCNL 1/04/1999, che prevede la disciplina dei controlli sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa effettuata dal collegio dei revisori dei conti;

**Preso atto** che il collegio dei revisori dei conti dell'Ente con verbale/nota prot. 98 del 29/3/11 ha espresso parere favorevole all'ipotesi di contratto decentrato, rilevando la compatibilità dei costi della suddetta contrattazione con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del richiamato CCNL 1/04/1999, nulla rilevando in contrasto con la normativa vigente;

**Visto** il contratto collettivo decentrato integrativo stipulato in data 19 gennaio 2006;

Richiamata la deliberazione n. 355 del 9 settembre 2009, successivamente modificata con deliberazione n. 187 del 7 giugno 2010, con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

Richiamata, altresì, la deliberazione di G.P. n. 21 del 31 gennaio 2011 con la quale il Segretario generale assume la presidenza della delegazione trattante di parte pubblica con decorrenza 1 febbraio 2011;

Considerato che, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato integrativo, è necessario che la Giunta provinciale autorizzi il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che il totale delle risorse stabili ammonta ad € 4.437.113,62 e il totale delle risorse variabili è pari ad € 1.111.217,70, come risulta dal prospetto allegato all'ipotesi di accordo del CCDI sottoscritto il 27/7/2011, e che le predette risorse, determinate secondo l'art. 31 del CCNL 22/01/2004, sono disponibili nel bilancio di previsione 2011 e saranno impegnate con successivo specifico provvedimento;




Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, e s.m.i., riportati a tergo del dispositivo del presente atto deliberativo;

## D E L I B E R A

1. **dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di cui costituisce anche motivazione;
2. **prendere atto** dell'ipotesi di accordo del contratto collettivo decentrato integrativo - CCDI, relativamente alla definizione degli istituti del salario accessorio nonché alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2011, sottoscritto dalla delegazione trattante e dalle OO.SS. in data 27 luglio 2011, allegato al presente deliberato (Allegato n. 1);
3. **autorizzare** la delegazione trattante di parte pubblica per il personale non dirigente alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo decentrato integrativo conformemente all'ipotesi di accordo sottoscritta, conseguente al contratto decentrato integrativo del 19 gennaio 2006;
4. **dare atto** che le risorse finanziarie, destinate al finanziamento del fondo per la contrattazione decentrata integrativa, pari ad € 4.437.113,62 per le risorse stabili, e pari ad € 1.111.217,70, per le risorse variabili, trovano copertura negli appositi interventi di bilancio di previsione per l'anno 2011;
5. **trasmettere** la presente deliberazione alla Delegazione trattante di parte pubblica, alle R.S.U., alle OO.SS. e ai servizi Trattamento giuridico e Trattamento economico per quanto di competenza;
6. **dare atto** che gli atti relativi al C.C.D.I. sottoscritto saranno trasmessi all'ARAN e al CNEL, in via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, ai sensi dell'art. 40 bis, comma 5, del d.lgs. 165/2001;
7. **procedere** alla pubblicazione del C.C.D.I. sul sito istituzionale dell'Ente in ottemperanza all'obbligo di pubblicazione stabilito dall'art. 40 bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
8. **dichiarare** la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.


**Allegati:** n. 1: Ipotesi di CCDI sottoscritto in data 27/07/2011 (con relativi allegati);  
n. 2: Parere del Collegio dei Revisori dei Conti;  
n. 3: copie delle deliberazioni di G.P. richiamate in provvedimento.

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il seguente parere di:


REGOLARITA' TECNICA	REGOLARITA' CONTABILE
La proposta di deliberazione che precede è stata formulata in attuazione degli indirizzi generali di governo, dei programmi e degli obiettivi da realizzare. Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.	Somma stanziata €.....
Salerno 29/09/2011	Impegni già assunti €.....
IL DIRIGENTE	Disponibilità €.....
	Impegno di cui alla presente €.....
Salerno 29/09/2011	Ulteriore disponibilità €.....
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	Assunto impegno di spesa al numero.....
	di euro.....
	sul capitolo.....del bilancio 2011
	Salerno .....
	IL FUNZIONARIO ADDETTO
	.....
	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
	Salerno 29/09/2011
	IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA
	

**DEL CHE È VERBALE**

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
(On.le Edmondo Cirielli)



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giovanni Moscatillo)



**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il ..... e durerà  
quindici giorni consecutivi, fino al .....

Salerno .....

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE

Dichiaro di aver affisso all'Albo Pretorio l'atto retroscritto, mantenendolo per il periodo suindicato.

Salerno .....

L'ADDETTO ALL'AFFISSIONE